



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 725 DEL 16/06/2014

OGGETTO: Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo). Modificazioni ed integrazioni. Preadozione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carla Casciari

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

Efficace dal 23/06/2014.

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo). Modificazioni ed integrazioni.” presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall’ Assessore Fabrizio Felice Bracco avente ad oggetto: : “Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo)”. Modificazioni ed integrazioni. Preadozione”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all’art.31, comma2 della Legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, che si allega;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l’allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo). Modificazioni ed integrazioni.” e la relazione che lo accompagna;
2. di svolgere sul testo preadottato con il presente atto tutte le forme di concertazione necessarie e utili per pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

IL PRESIDENTE

f.to Carla Casciari

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo)”. Modificazioni ed integrazioni.”

RELAZIONE

Con legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, è stato approvato il Testo Unico in materia di turismo.

Tale Testo unico, redatto nell’ottica di un riordino normativo e di una semplificazione procedimentale e provvedimentale, non contiene i necessari aggiornamenti e adeguamenti di ordine sostanziale della normativa turistica regionale in quanto la legge di semplificazione sopra richiamata vietava espressamente tali modifiche.

Il Testo unico, inoltre, è stato oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità di alcuni articoli ; la Giunta regionale ha ritenuto opportuno non costituirsi in giudizio in quanto con tale disegno di legge si intendono modificare anche gli articoli impugnati.

Il presente disegno di legge si articola in 24 articoli:

All’articolo 1 viene proposta una modifica solamente per garantire la coerenza logica della norma contenuta all’art. 2 della l.r. n. 13/2013 in quanto per mero errore materiale, era stato inserito il riferimento al comma 4 del medesimo articolo anziché il comma 3. Tale articolo, pertanto, non comporta oneri finanziari.

Nell’ottica di uno snellimento degli organismi deputati a svolgere le attività in ambito turistico, all’articolo 2 viene eliminata la Commissione per la promozione della qualità di cui all’art. 10 della l.r. n. 13/2013; viene comunque mantenuto lo svolgimento dell’attività di indirizzo tecnico sulla qualità e sugli standard di qualità delle strutture ricettive affidandolo, con l’art. 3 del presente disegno di legge, all’Osservatorio regionale sul turismo. Nell’ottica del bilancio regionale, con tale modifica si genera un risparmio di spesa, quantificabile in € 600,00 annui. Nella Commissione per la promozione della qualità, infatti, è previsto per i componenti un gettone di presenza, mentre ai componenti dell’Osservatorio regionale sul turismo non spetta alcun compenso.

Con l’articolo 4 viene normata direttamente nel disegno di legge, senza il rimando ad un atto di Giunta regionale, la tipologia ricettiva “alberghi diffusi” individuando, in analogia con altre regioni, l’esatta ubicazione e la distanza massima tra le unità abitative ed i servizi comuni. Tale modifica di carattere normativo, non genera oneri finanziari.

Con gli articoli 5 ed 11 del presente disegno di legge viene data a tutti gli esercizi ricettivi, la possibilità, attualmente riservata solo agli esercizi ricettivi alberghieri, di posizionare nelle camere il cosiddetto “letto aggiunto”. Anche tali articoli, pertanto, non generano oneri finanziari.

Con l’articolo 6, alla norma relativa alle aree attrezzate per la sosta temporanea sono stati apportati piccoli aggiustamenti per rendere la stessa più chiara e comprensibile agli utenti senza dare origine a oneri finanziari.

All’art. 7, per la Commissione per le residenze d’epoca di cui all’art. 39 della l.r. n. 13/2013, viene aggiunto un componente esperto nominato dalla Giunta regionale e viene, inoltre, abrogato il comma 3 del medesimo articolo per adeguare la normativa alla presente proposta di modifica. Dal punto di vista del bilancio regionale, tale norma potrebbe generare un potenziale incremento della spesa in quanto ai componenti non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni, stimabile in € 600,00 annui. Tale potenziale incremento viene compensato dal risparmio della spesa prodotto dalla soppressione della Commissione di cui all’articolo 2 del presente disegno di legge.

Con l’art. 8, anche a seguito di espressa richiesta da parte di numerosi Comuni ,viene apportata una modifica sostanziale alla tipologia ricettiva “Affittacamere” attraverso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'eliminazione del requisito della residenza del titolare dell'attività ricettiva in questione. Si tratta, pertanto, di una modifica a carattere normativo che non genera oneri finanziari.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, anche in analogia a quanto previsto da altre Regioni, con l'art. 9 viene eliminata la comunicazione in forma cartacea dei prezzi da parte del titolare dell'attività ricettiva, lasciando comunque l'obbligatorietà della stessa solo mediante apposita procedura telematica. Anche questo articolo di carattere normativo non genera oneri finanziari.

Su esplicita richiesta dei Comuni, al fine di poter permettere agli stessi di concludere procedimenti amministrativi che, altrimenti, potrebbero essere impossibilitati a portare a compimento, nell'ambito della chiusura temporanea dell'attività ricettiva, con l'art. 10, viene inserito un termine massimo oltre il quale la stessa attività si intende definitivamente cessata. Il disposto normativo, pertanto, non genera oneri finanziari.

Gli articoli 12, 19 e 20 riguardano gli aggiustamenti al Testo unico in materia di turismo conseguenti alla presente proposta di modifica e non generano, quindi, oneri finanziari.

Con l'art. 13, in conformità a quanto previsto per le attività ricettive, anche per la chiusura temporanea delle agenzie di viaggio viene inserito il termine massimo di dodici mesi oltre il quale l'attività si intende definitivamente cessata. Come l'art. 10, pertanto, la norma non genera oneri finanziari.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 sono dedicati alla "sistemazione" della normativa al fine di superare i rilievi di incostituzionalità promossi con il ricorso alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali modifiche di carattere normativo, non generano oneri finanziari.

Nel dettaglio, con l'art. 14, viene riscritto l'art. 62 della l.r. n. 13/2013 eliminando la parte che si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Con l'art. 15, anche l'art. 63 della l.r. n. 13/2013 relativo all'abilitazione professionale, viene perfezionato per rimuovere i rilievi presenti nel ricorso.

Con l'art. 16 viene abrogato l'art. 68 della l.r. n. 13/2013 in quanto il rilievo mosso nel citato ricorso lo ritiene costituzionalmente illegittimo.

Con l'art. 17, viene abrogato il comma 4 dell'art. 73 della l.r. n. 13/2013 in quanto ritenuto incostituzionale nel ricorso; la legge europea 2013 del 6 agosto 2013, n. 97 ha, infatti, espressamente stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.

Con l'art. 18 viene modificata la norma finanziaria secondo le indicazioni del Servizio Bilancio e finanza inserite nella scheda degli elementi finanziari.

Con gli articoli 21 e 22 vengono modificate, rispettivamente, le tabelle G ed L; si ritiene, infatti, che il requisito minimo obbligatorio dello spaccio nei campeggi, poco utilizzato dai clienti, comporti un onere eccessivo e non giustificato per il titolare dell'attività ricettiva. Per la Tabella L, invece, viene effettuata una modifica solamente per garantire la coerenza logica della norma contenuta all'art. 38 della l.r. n. 13/2013 in quanto per mero errore materiale, nella citata tabella, è stato mantenuto il requisito minimo obbligatorio della capacità ricettiva pari a ventiquattro posti letto. Si tratta, pertanto, di modifiche a carattere normativo che non generano oneri finanziari.

Agli articoli 23 e 24, infine, vengono indicate, rispettivamente, la norma transitoria e le norme abrogate.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo)”. Modificazioni ed integrazioni.”

Art. 1**Modificazione all'art. 2**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) le parole: “a carico dei soggetti di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “a carico dei soggetti che svolgono le attività di cui al comma 3”.

Art. 2**Abrogazione dell'art. 10**

1. L'articolo 10 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 3**Modificazione all'art. 11**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 della l.r. 13/2013 è aggiunta la seguente:
“b bis) lo svolgimento di attività di indirizzo tecnico sulla qualità delle attività turistiche nonché sugli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici con particolare attenzione all'accoglienza e all'ecocompatibilità”.

Art. 4**Modificazioni all'art. 17**

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
“4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere ubicate nei centri storici di cui all'articolo 18 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti relativamente ai centri storici con popolazione residente fino a 1.000 abitanti. Gli alberghi diffusi sono costituiti dai servizi comuni collocati in un unico edificio, o in più edifici posti ad una distanza massima di 100 metri l'uno dall'altro e da unità abitative dislocate in uno o più edifici separati, distanti non oltre 300 metri dall'edificio/i nel quale sono ubicati i servizi comuni. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei”;

2. Il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 5**Modificazione all'art. 20**

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 6**Modificazioni all'art. 37**

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 13/2013 dopo la parola: “prevedere” sono aggiunte le parole “e istituire”;

2. Al comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 13/2013 dopo la parola: “temporanea” sono

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

aggiunte le parole “,di cui al comma 1,”;

Art. 7**Modificazioni all'art. 39**

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 13/2013 la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”;
2. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 8**Modificazioni all'art. 41**

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
“1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, composte da non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto, ubicate in un appartamento mobiliato, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari”;
2. Al comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 13/2013 le parole: “posti nello stesso stabile di residenza del titolare” sono soppresse;
3. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 9**Modificazioni all'art. 47**

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
“3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva, comunica all'Unione speciale, mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, i prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può comunicare all'Unione speciale l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno. I prezzi comunicati non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente”;
2. Al comma 6 dell'articolo 47 della l.r. 13/2013 le parole: “o su specifico modello cartaceo ISTAT” e le parole: “o la consegna dei modelli cartacei” sono soppresse;
3. Al comma 7 dell'articolo 47 della l.r. 13/2013 le parole: “e adotta apposito modello” sono soppresse.

Art. 10**Modificazione all'art. 48**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata”.

Art. 11

1. Dopo l'articolo 50 della l.r. 13/2013, è inserito il seguente articolo:

*“Art. 50 bis
(Posti letto)*

Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente”.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 12*Modificazione all'art. 52*

1. Al comma 12 dell'articolo 52 della l.r. 13/2013 le parole: "o la consegna " sono soppresse;

Art. 13*Modificazione all'art. 60*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata".

Art. 14*Sostituzione dell' art. 62*

1. L'articolo 62 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

*"Art. 62**(Direttore tecnico)*

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 63, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo".

Art. 15*Sostituzione dell' art. 63*

1. L'articolo 63 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

*"Art. 63**(Abilitazione professionale)*

1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 62 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni statali cui all'articolo 20 del d. lgs. 79/2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.), da parte delle province.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità per la verifica del possesso dell'esperienza professionale di cui al comma 1".

Art. 16*Abrogazione dell'art. 68*

1. L'articolo 68 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 17*Modificazione all'art. 73*

1. Il comma 4 dell'articolo 73 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 18*Modificazione all'art. 86*

1. Al comma 3 dell'articolo 86 della l.r. 13/2013 le parole "articolo 10" sono sostituite dalle parole "articolo 39, comma 1".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 19*Modificazione all'art. 90*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 13/2013 è soppressa.

Art. 20*Modificazioni all'art. 92*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 13/2013 è soppressa;
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 92, soppressa dal presente articolo, sono aggiunte le seguenti:
"a bis) articolo 11, comma 3;
a ter) articolo 63, comma 2".

Art. 21*Modificazione all'Allegato G*

1. Alla voce 2.10 dell'allegato Tabella G della l.r.13/2013, la sottovoce:

2.104 spaccio	X	X	X	X
------------------	---	---	---	---

è soppressa.

Art. 22*Modificazione all'Allegato L*

1. Alla voce 2 dell'allegato Tabella L della l.r.13/2013, la sottovoce:

2.01	Capacità ricettiva minima di ventiquattro posti letto
------	---

è soppressa.

Art. 23*Norma transitoria*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20, comma 1 del d.lgs. 79/2011, i procedimenti relativi all'abilitazione del direttore tecnico di cui all'articolo 62 della l.r. 13/2013 come sostituito dalla presente legge, sono portati a compimento ai sensi del d.lgs. 206/2007".

Art. 24*Abrogazione di norme*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:
- regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 10 (Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo);
 - regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 11 (Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche);
 - regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 12 (Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi).



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Turismo e promozione integrata

OGGETTO: Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo).
Modificazioni ed integrazioni. Preadozione.

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Con legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", è stato approvato il Testo Unico in materia di turismo.

Tale Testo unico, redatto nell'ottica di un riordino normativo e di una semplificazione procedimentale e provvedimentale, non contiene i necessari aggiornamenti e adeguamenti di ordine sostanziale della normativa turistica regionale in quanto la legge di semplificazione sopra richiamata vietava espressamente tali modifiche.

Il Testo unico, inoltre, è stato oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità di alcuni articoli ; la Giunta regionale ha ritenuto opportuno non costituirsi in giudizio in quanto con tale disegno di legge si intendono modificare anche gli articoli impugnati.

Da un punto di vista economico finanziario, il presente disegno di legge non comporta maggiori oneri finanziari. Infatti, come evidenziato nella relazione, il potenziale incremento della spesa di cui all'articolo 39, stimabile in € 600,00 annui, viene finanziato dalla riduzione di spesa prodotta dalla soppressione della Commissione di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge (art. 10 l.r. n. 13/2013).

¹ da completare a cura della Direzione proponente
segue atto n. 725 del 16/06/2014

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE: Come già indicato nella definizione degli obiettivi, si fa riferimento alla l.r. n. 13/2013 per apportare i necessari aggiornamenti e adeguamenti espressamente vietati dalla l.r. n. 8/2011.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata:		0	0
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale	0	0
Spesa:		0	0
Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• Art. 7	corrente	600,00	600,00
•			
•			
•			
	Totale	600,00	600,00
	Saldo da finanziare	600,00	600,00

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

Il potenziale incremento di spesa è stato stimato in € 600,00 annui, ipotizzando un numero di componenti esterni pari a 3 unità.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

All'incremento di spesa di cui all'art. 7, si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione della Commissione di cui all'art. 2, stimabili in € 600,00 annui, nell'ipotesi di n. 2 incontri annuali.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente

f.to Antonella Tiranti

SEZIONE II²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO a regime			
		Saldo da finanziare a pareggio:	€ _____ 600,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
	_____	_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		600,00	

Totale	_____	600,00	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

L'impatto finanziario del disegno di legge è pari a 0 poiché gli oneri derivanti dall'art. 7, stimati in € 600,00 annui, sono finanziati attraverso la riduzione di spesa sul medesimo capitolo del bilancio regionale (Unità previsionale di base 02.1.005, cap. 560) derivante dalla soppressione della Commissione per la promozione della Qualità (art. 10 l.r. n. 13/2013) disposta con l'articolo 2 del presente disegno di legge.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

 MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

Saldo da finanziare	2014	2015	2016
• Spesa corrente	600,00	600,00	600,00
• Spesa in conto capitale	-	-	-

 MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore l'impatto dal punto di vista finanziario è identico al primo. Gli oneri derivanti dall'art. 7, stimati in € 600,00 annui, sono finanziati attraverso la riduzione di spesa sul medesimo capitolo del bilancio regionale (Unità previsionale di base 02.1.005, cap. 560) derivante dalla soppressione della Commissione per la promozione della Qualità (art. 10 l.r. n. 13/2013) disposta con l'articolo 2 del presente disegno di legge.

 ANNOTAZIONI:

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario l'adeguamento della norma finanziaria di cui all'art. 86 della Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 attraverso l'inserimento nel presente disegno di legge del seguente articolo:

Art. 18

(Modificazione all'art. 86)

1. Al punto 3 dell'art.86 della l.r.13/2013 le parole "articolo 10" sono sostituite dalle parole "articolo 39, comma 1".

Servizio Bilancio e finanza

f.to Giuseppina Fontana



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo).
Modificazioni ed integrazioni. Preadozione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 13/06/2014

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Beni e attività culturali. Politiche dello spettacolo. Turismo e promozione dell'Umbria. Grandi manifestazioni. Associazionismo culturale. Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie. Rapporti con il Consiglio regionale"

OGGETTO: Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo). Modificazioni ed integrazioni. Preadozione.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 16/06/2014

Assessore Fabrizio Felice Bracco

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 16/06/2014

Assessore Fabrizio Felice Bracco

FIRMATO